

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1933

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MANNINO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1989

Indizione e finanziamento
del 4° censimento generale dell'agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge vengono dettate le norme per l'esecuzione del 4° censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 1990 in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997 e dal Regolamento CEE n. 357/79 del 5 febbraio 1979 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

L'articolo 2 della prima delle disposizioni anzidette prevede infatti che gli Stati membri effettuano, tra il 1° dicembre 1988 e il 1° marzo 1991, un censimento generale di tutte le imprese agricole. L'articolo 1 del Regolamento CEE 357/79 citato stabilisce inoltre che la prima indagine di base sulla superficie viticola coltivata è eseguita nel 1979 o, al più tardi, prima del 1° aprile 1980. Trattandosi di indagini a cadenza decennale, quella attuale avrebbe dovuto aver luogo entro il 1° aprile 1990. Poichè per l'Italia si tratta di una rilevazione cui sono interessate circa 1,6 milioni di aziende, essa sarà effettuata nell'ambito delle operazioni censuarie, così come già avvenuto in occasione di precedenti indagini e come è prassi in altri Paesi europei. Pertanto è stata già avanzata ai competenti organi comunitari una richiesta di proroga al 31 marzo 1991 del termine suddetto.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa al 1990 l'anno in cui deve essere effettuato il censimento e rimanda, sia per la data di riferimento sia per le norme di esecuzione, ad un apposito regolamento che sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, è richiesto anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; tale parere dovrà essere reso, obbligatoriamente, entro trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 2 assicura il finanziamento del censimento, autorizzando per esso una spesa di 131 miliardi di lire da assegnare all'Istituto centrale di statistica. La quota che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro è pari a lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 ed a lire 72 miliardi per il 1991.

Il disegno di legge stabilisce altresì, all'articolo 3, che dei 131 miliardi predetti la somma di lire 50 miliardi è destinata ai comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale dagli stessi sostenute per gli adempimenti censuari di loro competenza, mentre la somma di lire 500 milioni è devoluta, ad analogo titolo, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili di loro competenza.

L'erogazione delle somme anzidette è finalizzata a sostenere in modo adeguato l'onere finanziario che detti enti, quali organi periferici dell'Istituto, devono sopportare in occasione dei censimenti. I comuni in particolare, per quanto riguarda il censimento agricolo, sono infatti il punto nodale della fase di raccolta e di primo controllo dei dati. L'efficienza con cui essi curano l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di censimento e la solerzia che dimostrano nel portare a compimento gli adempimenti loro demandati costituiscono il presupposto indispensabile per la buona riuscita dell'intera operazione censuaria. Ne consegue che è necessario fornire a tali amministrazioni risorse adeguate ai compiti loro affidati dalla legge e che, per la loro eccezionalità e vastità, non possono essere considerati come normali funzioni di istituto.

Sempre nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 2, è prevista la spesa per il compenso delle prestazioni dei rilevatori, il cui numero sarà notevolmente inferiore a quello dei passati censimenti agricoli. Ciò perchè, in analogia a quanto avviene in altri Paesi europei, si è ritenuto di prolungare il periodo di raccolta e di controllo «in loco» dei

dati; il che consente di impiegare un minor numero di rilevatori, in gran parte dipendenti dalle stesse amministrazioni comunali, di istruire tale personale in modo migliore e di ottenere, al termine di tale periodo, dati definitivi idonei per le successive elaborazioni senza la necessità di interventi correttivi a posteriori. Tale onere dovrebbe ammontare a circa lire 45 miliardi, comprensivi, peraltro, non solo dei compensi suddetti ma anche delle spese per l'istruzione dei rilevatori, per l'assicurazione e per le interviste necessarie ai fini di controlli di qualità.

Sullo stanziamento dei 131 miliardi di lire dovranno inoltre gravare le spese relative ad eventuali prestazioni che l'Istituto centrale di statistica dovesse richiedere a determinati enti in relazione ad insorgenti esigenze tecniche, sempre connesse con i censimenti. L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede la possibilità per l'Istituto di partecipare a consorzi e a società consortili che dispongano di tecnologie ed alto contenuto scientifico. Ciò al fine di acquisire un patrimonio di conoscenze specialistiche, come, ad esempio, nel campo della cartografia computerizzata, che costituisce uno strumento valido non solo per il censimento ma anche un utile investimento per altre numerose rilevazioni.

In relazione alla nuova metodologia adottata per la fase di raccolta e di controllo dei dati censuari, l'articolo 4 prevede che l'incarico di rilevatore sia affidato, nei comuni con un ridotto numero di aziende agricole (77 per cento), esclusivamente a personale comunale. Per i restanti comuni la disposizione in esame consente l'affidamento di tale incarico a personale dipendente da altre pubbliche Amministrazioni o a persone estranee al settore pubblico. In quest'ultimo caso, i comuni dovranno attivare nei confronti di tali persone contratti a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legge n. 554 del 29 dicembre 1988, articolo 7, comma 6.

Ai fini della ripartizione delle somme dovute ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il disegno di legge prevede l'istituzione di apposita commissione, come peraltro già avvenuto per i censimenti 1981-1982. La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri,

di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, oltre ai rappresentanti dei Ministeri interessati comprende anche i rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica e dell'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) (articolo 5).

L'articolo 6, al fine di consentire ai dipendenti comunali, direttamente preposti ai compiti di cui al comma 2 dell'articolo 3, di svolgere tali delicate ed onerose funzioni nei tempi prestabiliti e in modo qualitativamente adeguato, prevede che i fondi stanziati al comma 1 dell'articolo 3 citato siano destinati ad incrementare il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 ed al relativo accordo di comparto.

Al fine di compensare in modo appena soddisfacente la preziosa opera di consulenza fornita dagli esperti che compongono le commissioni di studio costituite dal presidente dell'Istituto centrale di statistica per l'esame dei problemi tecnici e metodologici connessi con l'esecuzione dei censimenti, l'articolo 7 prevede l'erogazione ai singoli componenti di un gettone di presenza di 30.000 lire lorde per seduta.

Il comma 2 dello stesso articolo, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 6 per il personale comunale, incrementa il fondo di incentivazione destinato ai dipendenti dell'Istituto centrale di statistica, addetti alle operazioni censuarie, di una quota pari all'1,7 per cento dell'intero stanziamento. Tale disposizione tiene conto del fatto che le precise scadenze imposte dalla necessità di una sempre più sollecita pubblicazione dei risultati censuari renderanno indispensabile intensificare l'attività lavorativa delle unità normalmente impiegate nei settori interessati.

Nel quadro di un processo di decentramento dell'attività di rilevazione statistica relativa al settore agricolo, previsto anche da specifiche disposizioni comunitarie (Decisione 81/518 CEE), ed in analogia a quanto già effettuato per i censimenti degli anni '80, l'articolo 8 prevede che le operazioni di registrazione controllata, il cui costo graverà sullo stanziamento,

mento di cui all'articolo 2, potranno essere affidate dall'ISTAT sia a soggetti esterni sia ad enti locali che ne facciano richiesta e che dispongano, a giudizio dell'Istituto stesso, di idonee strutture.

L'articolo 9 ribadisce l'obbligo, per tutti coloro che vi sono tenuti, di rispondere alle domande contenute nel modello di rilevazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete. L'articolo 10, mentre conferma la tutela del segreto di ufficio sulle notizie raccolte in occasione del censimento, conferisce ai rilevatori la qualificazione di incaricati di pubblico servizio, con le conseguenze di carattere amministrativo e penale che ne derivano.

Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 864 del 1980 per i censimenti degli anni 1981 e 1982, l'articolo 11 prevede la fornitura alle regioni, alle province autonome, alle province e ai comuni, di dati, resi autonomi, relativi alle singole unità di rilevazione, al fine di consentire a tali enti di utilizzare i risultati censuari per elaborazioni statistiche che siano strumento di conoscenza ai propri fini gestionali. Trattandosi di dati individuali, pur se privi di riferimenti anagrafici dei titolari delle aziende, la norma prevede particolari cautele che si sostanziano nella identificazione del responsabile dell'uso di tali dati e nella loro soggiacenza alle disposizioni sul segreto statistico.

L'articolo 12, infine, detta le disposizioni di ordine finanziario.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Oneri sostenuti per il 3° censimento generale dell'agricoltura	Costi adeguati al solo effetto monetario (1)		Descrizione delle previsioni di spesa	Stima degli oneri sulla base dei programmi effettivamente da realizzare
14.187.724	34.521.639	(1)	A) <i>Spese per l'organizzazione centrale</i>	34.000.000
2.486.084	5.979.032	CV	Stampa e operazioni connesse	5.700.000
988.057	2.776.440	RC	Missioni, corsi di formazione ed organi consultivi	2.550.000
5.675.615	13.649.854	CV	Registrazione ed elaborazione dati	12.830.000
416.227	1.001.026	»	Pubblicità	5.000.000
4.621.741	11.115.287	»	Organizzazione logistica e spese d'ufficio	5.720.000
			Incentivazione per il personale (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987	2.200.000
1.365.509	3.837.081		B) <i>Spese per l'organizzazione periferica</i>	5.000.000
200.000	562.000	RC	Contributo spese alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA)	500.000
1.062.076	2.984.434	»	Missioni al personale Uffici provinciali di censimento (UPC) e Uffici intercomunali di censimento (UIC)	3.550.000
22.812	64.102	»	Corsi di istruzione locali	800.000
80.621	226.545	»	Indagini pilota e di controllo	150.000
15.553.233	38.358.720		TOTALE A + B ...	39.000.000
13.172.688	37.015.253	»	C) <i>Compensi ai rilevatori</i>	45.000.000
28.725.921	75.373.973		TOTALE A + B + C ...	84.000.000
8.897.006	25.000.587	»	D) <i>Contributo spese ai comuni</i>	50.000.000
37.622.927	100.374.560		TOTALE A + B + C + D ...	134.000.000
Contributo finanziario da parte della CEE (ECU n. 2.000.000) articolo 14 Reg. CEE n. 571/88				- 3.000.000
<i>Totale finanziamento da parte dello Stato</i>				131.000.000

(1) Adeguamento del costo dei beni e servizi sulla base delle variazioni dell'indice generale del costo della vita (CV) e adeguamento degli oneri accessori del personale dipendente sulla base delle variazioni dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali (RC) di categoria. Le variazioni sono certe per il periodo 1980-1987 e presunte, sulla base delle indicazioni della circolare del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, per il periodo 1989-1990.

VARIAZIONI INDICI

	1988/1980	1990/1988	1990/1980	1990 (1)
Costo vita (CV)	+122,2	+4% (1989) +4% (1990)	+140,5%	2,405
Retribuzione media contrattuale comuni e province (RC)	+154,5	+5% (1989) +5% (1990)	+181,0%	2,810

(1) Facendo pari a 1 il dato relativo al 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È indetto il 4° censimento generale dell'agricoltura che avrà luogo nel corso dell'anno 1990.

2. Le date e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal suddetto parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione del censimento di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 131 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991.

Art. 3.

1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 131 miliardi di cui all'articolo 2, la somma di lire 50 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresì la spesa per le prestazioni che devono svolgere i rilevatori, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava inoltre la somma di lire 500 milioni da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione del censimento, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

4. Sulla predetta autorizzazione di spesa grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto centrale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento e disposti dall'Istituto stesso.

5. L'Istituto centrale di statistica, per l'esecuzione di operazioni censuarie che comportino l'utilizzazione di strumenti ad alto contenuto tecnologico, può deliberare con la procedura prevista dall'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la partecipazione a consorzi o a società consortili che dispongano di tali strumenti.

Art. 4.

1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente dal comune stesso.

2. I comuni nel cui territorio risultano più di quattrocento aziende agricole, secondo l'elenco redatto dalle stesse amministrazioni comunali, possono affidare l'incarico di rilevatore, per motivate esigenze in sede locale, a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonché a persone non dipendenti dalla pubblica Amministrazione, purchè siano in possesso dei requisiti culturali e professionali indicati nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 5.

1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle

camere di commercio secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Art. 6.

1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo accordo di comparto, incrementeranno il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, di una quota pari al rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5.

2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sarà affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie, sarà erogata secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 7.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il pagamento di un gettone di presenza, pari a lire 30.000 lorde per seduta, ai componenti delle commissioni di studio costituite dal presidente dell'Istituto centrale di statistica per l'esame dei problemi

connessi con l'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1990-1991.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresì la spesa, pari all'1,7 per cento dello stanziamento di lire 59 miliardi per l'anno 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno 1991, da portare ad incremento del fondo di incentivazione per essere destinato al personale dell'Istituto centrale di statistica addetto alle operazioni censuarie.

Art. 8.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese relative alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari del censimento.

2. L'Istituto centrale di statistica può affidare le operazioni di cui al comma 1 a soggetti esterni e, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali dotati di strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso.

3. Le modalità e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 sono definiti nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 9.

1. È fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole ed, in genere, alle persone che vi sono tenute di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le norme di cui agli articoli 7, comma 3, e 11, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 10.

1. Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto di ufficio recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto

legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in quanto incaricati di un pubblico servizio; qualora rivelino ad altri le notizie raccolte nell'espletamento del loro incarico o ne agevolino la conoscenza, sono passibili delle sanzioni penali di cui all'articolo 326 del codice penale.

Art. 11.

1. L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire agli uffici di statistica degli enti e organismi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ne facciano richiesta in relazione alle proprie competenze, i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2. All'atto della richiesta, i dati sono trasmessi all'ufficio di statistica dall'ente richiedente. Qualora tale ufficio non sia ancora costituito, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano il nominativo di un proprio funzionario responsabile della utilizzazione dei dati.

3. I dati di cui sopra devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 12.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 ed a lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.